

FEASR



REGIONE DEL VENETO



Région



Provence-Alpes-Côte d'Azur



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle aree rurali

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013

Regolamento (CE) 1698/2005

Asse IV - Misura 421 "Cooperazione Interterritoriale e Transnazionale"

Accordo di Cooperazione

Progetto

"ECO LEADER NETWORK- Turismo sostenibile in connessione con la valorizzazione e promozione dei prodotti tipici"

Denominazione abbreviata

"ECO LEADER NETWORK"

Rovigo, 5 dicembre 2011



GAL Delta Po

Gruppo di Azione Locale Polesine Delta del Po



GAL Adige

Gruppo di Azione Locale Polesine Adige



Syndicat mixte

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

Progetto di cooperazione Transnazionale nell'ambito
dell'Asse 4 LEADER

~~"ECO LEADER NETWORK - Turismo sostenibile in connessione con la va-
lorizzazione e promozione dei prodotti tipici"~~


ACCORDO DI COOPERAZIONE

L'anno 2011 il giorno 5 del mese di dicembre fra:

GAL Polesine Delta del Po (di seguito anche GAL Delta Po),
codice fiscale 93012010299 con sede in Rovigo, nella persona
del proprio rappresentante legale Francesco Peratello, nato a
Salara (RO), il 03/10/1961 e domiciliato per la carica presso
la sede del GAL Polesine Delta del Po in Piazza G. Garibaldi,
6 - 45100 Rovigo, delegato alla stipula del presente atto in
virtù della Deliberazione n. 72 del 14 novembre 2011 del Con-
siglio di Amministrazione del GAL Polesine Delta del Po,
di seguito denominato **Capofila**;

E

GAL Polesine Adige, codice fiscale 93028270291 con sede in



Rovigo, nella persona del proprio rappresentante legale Alberto Faccioli, nato a Bagnolo di Po (RO), il 24/03/1958 e domiciliato per la carica presso la sede del GAL - piazza G. Garibaldi, 6 Rovigo, delegato alla stipula del presente atto in virtù della Deliberazione n. 58 del 10 novembre 2011 del Consiglio di Amministrazione del GAL Polesine Adige;

GAL Pays d'Arles, codice fiscale 251302311000 13, nella persona di Jacky Picquet, nato a Vitry le François il 11/05/1947, Presidente del GAL e Hervé Schiavetti, nato a Marseille il 06/07/1956, Presidente del Syndicat mixte du Pays d'Arles, struttura portante del GAL, situato in Arles cedex, Couvent Saint-Césaire, Impasse des Mourgues, delegati alla stipula del presente atto in virtù della Deliberazione del 13 maggio 2008 del SMPA e della decisione del Comitato di programmazione del GAL del 23 aprile 2009.

I sopra citati "partner" si impegnano ad attuare il progetto di cooperazione descritto nell'allegato e certificano la veridicità delle informazioni che esso contiene.

Premesso che

- I Programmi di Sviluppo Rurale previsti dagli articoli 63 e 65 del re-



golamento 1698/2005/CE hanno tra i loro obiettivi il sostegno di azioni

di cooperazione tra Gruppi di Azione Locale ("GAL") appartenenti a uno

stesso Stato membro o a Stati diversi (Asse 4 Leader);



- le azioni di cooperazione consistono nella condivisione di know-how, di risorse umane e finanziarie disseminate in ciascuno dei territori interessati;

- in Accordo con le indicazioni della Commissione agli Stati Membri contenute nella Guida per l'attuazione della misura Cooperazione nell'ambito dell'Asse Leader (Guida del 19.11.2008), è auspicabile la formalizzazione dei rapporti fra i partner del progetto di cooperazione tramite la stipula di un Accordo di cooperazione e, ove necessario, la costituzione di una struttura comune avente forma giuridica riconosciuta;

le parti del presente Accordo intendono realizzare un progetto di cooperazione denominato "ECO LEADER NETWORK - Turismo sostenibile in connessione con la valorizzazione e promozione dei prodotti tipici"

- con denominazione abbreviata "ECO LEADER NETWORK" di seguito denominato Progetto;

- i soggetti (Capofila e Partner) sottoscrittori intendono col presente atto regolare il quadro giuridico, finanziario ed organizzativo del Progetto, nonché conferire al Capofila mandato collettivo speciale senza rappresentanza, designandolo quale soggetto coordinatore del Proget-





to.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - Norme applicabili e Foro competente

L'Accordo è regolamentato da:

- Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21/06/2005 relativo ai finanziamenti della Politica Agricola Comune;
- Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20/09/2005 relativo al sostegno allo sviluppo rurale con il FEASR e suoi regolamenti di applicazione n. 1974/2006 della Commissione del 15/12/2006 e n. 1975/2006 della Commissione del 7/12/2006;
- Decreto n. 2009-1492 del 24/12/2009 che stabilisce le regole di eleggibilità delle spese dei programmi di sviluppo rurale;
- Piano di Sviluppo Rurale Esagonale, approvato con decisione della Commissione Europea del 19/11/2007;
- Decreto Legge n. 66/2009, D.R. n. 56 Serie I del 20/03/2009 che apporta il primo amendamento al decreto legge n. 2/04/01/2008, che definisce il modello di funzionamento degli strumenti di programmazione dello sviluppo rurale per il periodo 2007-2013, finanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il primo amendamento del decreto legge n. 37-A/05/03/2008, che ha fissato le regole generali per il funzionamento dei programmi di sviluppo rurale (BSR) finanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e approvato in virtù del



regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre per il periodo 2007-2013;

- Ordinanza n. 786/2009 del 27 luglio sull'attuazione della misura n. 3.4 "Leader dalla cooperazione allo sviluppo", inclusi nel sotto programma "Stimoli delle zone rurali" del Programma di sviluppo rurale del continente (PSRDC);



- Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013 (PSR) approvato con DGR del Veneto n. 3560 del 13/11/2007 e s.m.i.;

~~Programma di Sviluppo Locale 2007-2013 del GAL Polesine Delta del Po "Percorsi rurali nelle terre dei grandi fiumi - Sviluppo degli itinerari rurali connessi ai percorsi di mobilità lenta seguendo la storia e la tradizione dei fiumi" approvato con DGR del Veneto n. 545 del 10/03/2009;~~

- Programma di Sviluppo Locale 2007-2013 del GAL Polesine Adige "Percorsi rurali tra centuriazioni, ville, abbazie e santuari - Sviluppo degli itinerari rurali nelle terre dell'Adigetto" approvato con DGR del Veneto n. 545 del 10/03/2009

Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra i contraenti in relazione al presente Accordo, salvo ricorso a forme alternative di mediazione e transazione previste per legge, sarà sottoposta ai seguenti tribunali:

- tribunale amministrativo di Rovigo
- tribunale amministrativo di Marseille.



ART. 2 - Premesse ed allegati

Le premesse e l'allegato Fascicolo di progetto formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

ART. 3 - Oggetto

Oggetto dell'Accordo è la definizione fra i Partner dei reciproci compiti e responsabilità nella realizzazione ed attuazione del progetto di cooperazione denominato "ECO LEADER NETWORK", avente le finalità e gli obiettivi specificati nel Fascicolo di progetto allegato al presente Accordo.

ART. 4 - Finalità e Obiettivi

Il progetto "ECO LEADER NETWORK" ha come suoi obiettivi:

- a) creazione di una rete di operatori del territorio;
- b) promozione dei prodotti selezionati sulla base della capacità di attrazione dei territori dei GAL coinvolti nell'ambito dei prodotti tipici e del turismo rurale.

La realizzazione del progetto coinvolgerà i territori del Polesine (Veneto - ITALIA) e del Pays d'Arles (Francia).

Inoltre saranno coinvolti i seguenti soggetti ed attori, oltre alle Parti che sottoscrivono il presente Accordo:



HS 28



- per il GAL Delta Po: Provincia di Rovigo ed Ente di Formazione accreditato dalla Regione Veneto quali soggetti attuatori; indirettamente saranno poi coinvolti altri partner locali.



- il GAL Adige: Provincia di Rovigo ed Ente di Formazione accreditato dalla Regione Veneto quali soggetti attuatori; indirettamente saranno poi coinvolti altri partner locali, tra cui in particolare il Parco Regionale Veneto del Delta del Po.

- il GAL Pays d'Arles designa la Chambre de commerce et d'industrie territoriale del Pays d'Arles (CCITPA) come soggetto attuatore del progetto di cooperazione. Verrà firmata apposita convenzione tra la CCITPA del Pays d'Arles, il Syndicat mixte del Pays d'Arles, il Parco naturale regionale della Camargue e il Parco naturale regionale delle Alpilles, al fine di definire le modalità di partecipazione al progetto. La CCITPA sarà il soggetto attuatore del progetto di cooperazione. La CCITPA coinvolgerà la totalità degli attori locali, tra cui i produttori e i ristoratori del Pays d'Arles e gli operatori agricoli.

ART. 5 - Modalità organizzative tra il GAL Pays d'Arles e the Cham-

bre de commerce et d'industrie territoriale du Pays d'Arles


~~Il GAL Pays d'Arles affida per mezzo di una convenzione l'attuazione del progetto di cooperazione alla Chambre de commerce et d'industrie territoriale del Pays d'Arles CCITPA. Detta convenzione definirà i seguenti punti:~~




- la realizzazione delle azioni citate nell'allegato all'Accordo di cooperazione;
- le comunicazioni necessarie ed opportune relative al progetto nei confronti degli altri Partner;
- l'organizzazione degli incontri e degli scambi nel territorio del Pays d'Arles;
- il coinvolgimento degli attori economici e sociali;
- la diffusione delle informazioni relative allo stato di avanzamento del progetto di cooperazione, la documentazione necessaria e la rendicontazione finale;
- l'elaborazione del rendiconto di tutti i costi relativi alle attività affidate;
- la partecipazione al Comitato di coordinamento.

Il GAL Pays d'Arles svolgerà i seguenti compiti del progetto di cooperazione.

- partecipazione al Comitato di coordinamento;
- incontri con il partenariato sull'avanzamento e sulla gestione delle azioni;
- fornitura assistenza alla CCIT del Pays d'Arles per le procedure amministrative e finanziarie delle azioni condotte, congiuntamente alle autorità di gestione nazionali e locali.





ART. 6 - Azioni di progetto

Secondo quanto previsto in dettaglio dalla scheda di progetto di cooperazione "ECO LEADER NETWORK", le azioni del Progetto investiranno le seguenti aree :

- QUALITA' DELLA VITA;
- DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE.

ART. 7 - Risorse finanziarie

Le Parti si impegnano a co-finanziare le azioni di cooperazione e le spese di interesse comune, nel rispetto di quanto indicato nel piano finanziario, così come riportato nell'allegato all'Accordo di cooperazione.

Ciascuna parte si fa carico delle spese assunte autonomamente e non previste nel Progetto per l'esecuzione delle attività.

ART. 8 - Obblighi delle Parti

Le parti si obbligano al rispetto delle modalità e della tempistica previste per la realizzazione e gestione del Progetto, anche in relazione agli impegni finanziari spettanti a ciascuna parte, secondo le modalità specificate nell'allegato.

Ciascun Partner eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale, gestionale ed operativa, con personale responsabilità in ordine all'esecuzione dei compiti a ciascuno affidati. Ciascun Partner sarà



HS 20 A

inoltre responsabile delle comunicazioni con le proprie autorità di sorveglianza.

In caso di inadempimento di una della Parti agli obblighi assunti al presente Accordo, e fatte salve le responsabilità di legge del Partner inadempiente nei confronti degli altri Partner, tutti gli altri partner faranno quanto è ragionevolmente richiedibile per garantire comunque, nel reciproco interesse, la realizzazione e il completamento degli obiettivi del progetto, nell'interesse comune.

ART. 9 - Ruolo e doveri del Capofila

Relativamente alle funzioni del Capofila si stabilisce quanto segue:

Il Capofila si impegna a svolgere direttamente nonché a coordinare e gestire le seguenti attività necessarie a garantire la migliore attuazione del Progetto:

- l'organizzazione delle attività connesse al progetto nonché l'adattamento del progetto di cooperazione a eventuali nuove esigenze e finalità legate all'ingresso di nuovi partner, garantendo comunque il rispetto delle finalità e degli obiettivi indicati nel presente Accordo;
- il coordinamento dell'attuazione del progetto;
- le attività necessarie alla rendicontazione delle attività finanziate svolte (coordinamento finanziario), nonché, ove necessario, la sottoscrizione degli atti finalizzati alla realizzazione del progetto;

P

HS 78

A


- la diffusione dei rapporti di avanzamento e degli altri documenti necessari alla sua realizzazione, nonché la verifica e l'eventuale aggiornamento del crono-programma delle attività e delle relative spese;
- gli aspetti amministrativi e legali correnti;
- le attività di comunicazione e gli incontri tra i Partner, favorendo anche le attività di comunicazione con le diverse Autorità di Gestione;
- la redazione di rapporti sullo stato di avanzamento materiale e finanziario del Progetto;
- sviluppare contatti con possibili nuovi partner per ampliare il partenariato di Progetto.

Il GAL Capofila, nello svolgimento della sua attività, sarà assistito da un Comitato di coordinamento, composto da rappresentanti dei tre GAL, con funzioni consultive e di controllo dell'attuazione del Progetto.

ART. 10 - Doveri dei Partner

Le modalità di realizzazione del progetto sono affidate ai Partner secondo quanto indicato nel Progetto, nell'articolo 5 del presente Accordo di cooperazione, ed eventualmente specificato nelle riunioni del Comitato.

I Partner sono tenuti inoltre alla elaborazione del rendiconto di tutti i costi relativi alle attività loro affidate nel rispetto della normativa vigente e delle procedure stabilite




dalle rispettive Autorità di Gestione, nonché alla predisposizione, relativamente alle proprie attività, della documentazione necessaria allo svolgimento del progetto, compresa la relazione finale.

Gli stessi dovranno inoltre partecipare a tutte le fasi previste per la realizzazione del progetto, nel rispetto dei tempi indicati. I partner si impegnano, inoltre, sin da ora a fornire la più ampia collaborazione per la realizzazione del Progetto.

Ai Partner spetterà:

- il rispetto di tutti gli impegni presi con questo Accordo per la corretta ed integrale attuazione del Progetto;
- assicurare le comunicazioni obbligatorie alle proprie Autorità di Gestione e quelle necessarie e opportune agli altri Partner in merito al Progetto;
- l'organizzazione di incontri e scambi all'interno dei propri territori;
- lo sviluppo di contatti e relazioni con possibili nuovi partner all'interno dei propri territori;
- il coinvolgimento delle amministrazioni locali e delle forze economiche e sociali nei territori di competenza;
- la diffusione delle informazioni relative all'avanzamento dei progetti



nei loro territori.

ART. 11 - Comitato di Coordinamento

Il Comitato di Coordinamento (il "Comitato") assiste il Capofila nell'attività di attuazione ed esecuzione del Progetto.

Il Comitato si riunisce in teleconferenza o audio conferenza, ogniqualevolta lo richiedano almeno 2 Partner via e-mail inviata al Capofila e comunque con cadenza almeno semestrale. La convocazione per la riunione, completa di ordine del giorno e orario, è inviata almeno 7 giorni prima del giorno previsto per la riunione.

Il Comitato è composto da un rappresentante per ogni Partner. È ammessa la presenza a mezzo di delega a favore di altro Partner purché si tratti di delega scritta, firmata e consegnata al Capofila antecedentemente la riunione per la quale è rilasciata. Ogni Partner può rappresentare al massimo 1 altro firmatario del presente Accordo.

Il Comitato provvede a gestire e verificare l'attuazione delle azioni progettuali.

Inoltre le decisioni prese dal Comitato potranno riguardare delle modifiche al presente Accordo, l'ammissione di nuovi Partner, l'esclusione di Partner, responsabilità dei Partner e azione giudiziaria o arbitrale da intraprendere contro alcuno/i dei Partner.

Delle riunioni verrà redatto dal GAL Capofila processo verbale da distribuire e approvare a fine riunione o al massimo entro i dieci giorni seguen-

P

HJ 98 A

ti alla data della riunione.

Prima di ogni Comitato di coordinamento, in funzione all'ordine del giorno, verrà proposta ai tre GAL una lista di rappresentanti per la validazione.

Al Comitato di coordinamento potranno intervenire eventuali rappresentanti degli enti coinvolti nelle azioni del progetto, con funzione consultiva.

ART. 12 - Inadempimento ed esclusione

In caso di grave inadempimento ai propri obblighi di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10, tale da arrecare pregiudizio allo svolgimento del Progetto, ciascun Partner potrà essere escluso dal presente Accordo e dal prosieguo delle attività di Progetto con decisione presa nel Comitato di Coordinamento.

Fatto salvo il risarcimento del danno eventualmente prodotto agli altri Partner dal comportamento inadempiente, l'esclusione comporta, per il Partner escluso, l'obbligo di pagamento, da parte del Partner escluso, delle quote a suo carico relative a spese sostenute e obblighi già assunti per il Progetto. Ove sia escluso il GAL Capofila nominato nel presente Accordo, gli altri partner dovranno contestualmente provvedere alla sua sostituzione e comunicarlo alle rispettive Autorità di Gestione, su proposta del Comitato di coordinamento e successivi provvedimenti degli altri GAL.

ART. 13 - Adesione di nuovi partner

L'adesione di nuovi Partner al progetto di cooperazione potrà avvenire tramite richiesta scritta al GAL Capofila, al massimo entro 6 mesi dalla data di approvazione del progetto da parte delle Autorità di Gestione coinvolte.



La richiesta di adesione dovrà contenere una dichiarazione di riconoscimento e accettazione di tutte le attività del progetto già sviluppate ed in essere e dei relativi impegni. Tale adesione si dovrà conformare agli obblighi dei partner menzionati nell'articolo 10.

Il Capofila sottoporrà la richiesta di adesione al parere positivo del Comitato di coordinamento, il quale, al fine di renderla operativa, dovrà in seguito farla approvare con apposita deliberazione dei rispettivi organi decisionali dei GAL partner. La deliberazione dovrà prevedere espressamente gli impegni di spesa del o dei nuovi Partner. La domanda di adesione sarà esaminata sulla base dei seguenti criteri: (i) organizzazione del GAL o partenariato previsto; (ii) valore aggiunto dell'adesione; (iii) motivazione e impegni prospettati.


A seguito della comunicazione di accoglimento del GAL Capofila, il nuovo Partner fornirà la documentazione necessaria.

Il GAL Capofila integrerà l'Accordo di cooperazione relativamente ai nuovi partner con i seguenti elementi:

- schede anagrafiche del partner;
- attività previste;
- piano finanziario.

L'adesione diventerà effettiva con la firma congiunta di una dichiarazione di adesione da parte del Capofila e del GAL aderente.

ART. 14 - Rinuncia di uno o più Partner



I contraenti potranno rinunciare al partenariato e alle azioni di cooperazione previste dal Progetto, motivando tale decisione e formalizzandola per iscritto al GAL Capofila. Il recesso di un Partner, accettato dal Comitato di coordinamento non incide sulla parte di Accordo già eseguita. Il Partner rinunciante dovrà rimborsare le spese relative ad impegni già assunti al momento del recesso.

ART. 15 - Durata


L'Accordo di cooperazione produrrà effetto allorché il progetto sarà programmato in seno al GAL e cesserà al più tardi il 31 dicembre 2014. Il calendario dettagliato del programma è descritto nell'allegato.

ART. 16 - Modifiche ed integrazioni

Il presente Accordo potrà essere modificato con proposta del Comitato di coordinamento. Se le modifiche proposte saranno recepite, si perfezionerà un nuovo Accordo di cooperazione sostitutivo del presente, per atto scritto e firmato da tutte le Parti.

ART. 17 - Disposizioni finali

Il presente Accordo, redatto in n. 12 copie (1 per ogni firmatario dell'Accordo di cooperazione, nelle lingue italiano, francese e inglese), sarà soggetto a registrazione, da parte del GAL Capofila, solamente in caso



d'uso. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

L'eventuale successiva registrazione, le modalità di sfruttamento di marchi e/o brevetti risultanti dall'attività oggetto del presente atto, saranno oggetto di separato Accordo tra le Parti.

Il presente atto è composto da 19 pagine singole di carta uso bollo e viene integralmente sottoscritto dalle parti dopo averlo letto e confermato.

L'allegato Fascicolo di progetto è formato da 31 pagine.


Il presente Accordo di cooperazione è firmato dai rappresentanti dei 3 GAL che hanno deciso di partecipare al progetto "ECO LEADER NETWORK".

I firmatari del presente Accordo di cooperazione, in materia di trattamento dei loro dati personali, si impegnano a rispettare le norme previste dal Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche e integrazioni.

Il Rappresentante legale del GAL Capofila

GAL Polesine Delta del Po


Francesco Peratello, Presidente del GAL



I Rappresentanti legali del Partner


GAL Polesine Adige

Alberto Faccioli, Presidente del GAL



GAL Pays d'Arles

Jacky Picquet, Presidente del GAL



Hervé Schiavetti, Presidente del Syndicat mixte du Pays d'Arles,

struttura portante del GAL



Syndicat mixte du Pays d'Arles



5, place Honoré Clair
13637 ARLES Cedex
Fax 04 90 98 76 55
c.collange@ville-arles.fr

